



Coni
Anti-Doping (NADO)

TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING

n° 90/08

Così composto:

Dott. Francesco Plotino
Avv. Luca Fiormonte
Dott. Luca Amato
Avv. Luigi Di Maio
Dott. Antonio Marra
Prof. Ercole Brunetti
Prof. Marcello Chiarotti

Presidente Relatore
Vice Presidente
Componente giuridico ordinario
Componente giuridico ordinario
Componente giuridico ordinario
Componente tecnico non votante
Componente tecnico non votante

L'atleta Mirko Deflorian, tesserato per il Gruppo Sportivo Fiamme Gialle affiliato alla Federazione Italiana Sport Invernali, veniva trovato positivo per Benzoilecgonina (metabolita della cocaina), in occasione del controllo antidoping disposto in occasione della gara "Campionati Italiani Giovani Sci Alpino" svoltasi a Pozza di Fassa in data 19 febbraio 2008. (Codice campione: 3465158)

L'esito di positività veniva riscontrato in sede di prime analisi dal Laboratorio Antidoping di Roma. L'atleta veniva sospeso in via cautelare dall'attività agonistica con provvedimento del 27 marzo 2008 adottato dalla Commissione Giustizia e Disciplina di secondo grado della FISL. Con nota del 26 marzo 2008 l'atleta faceva pervenire la richiesta di effettuazione delle operazioni di controanalisi. Le stesse venivano svolte dal predetto Laboratorio di Roma in data 8 aprile 2008. Le controanalisi confermavano l'esito di positività riscontrato in sede di prime analisi.

Pertanto, apertosi il procedimento, l'atleta veniva convocato dalla Procura Antidoping per essere ascoltato in merito alla sua positività, per il giorno 8 maggio 2008.

In sede di interrogatorio, il Sig. Deflorian, alla presenza del proprio legale Avv. Norma Gimondi, testualmente dichiarava: "...Ho subito altri controlli antidoping - non ricordo esattamente quanti, mi pare 6 o 7 di cui l'ultimo nel marzo 2007 ai Campionati Italiani assoluti. Sono sempre risultato negativo... Sono rimasto sconvolto allorché ho appreso della mia positività alla benzoilecgonina anche perché non ho mai assunto alcun tipo di droga... Solo successivamente ho appreso dalla mia fidanzata Linda Diana che in una tisana consumata a casa sua la sera del giorno 17 e la sera del giorno 18 febbraio 2008 risulta contenuta una quantità indefinibile di cocaina, anzi di foglie di coca...".

L'atleta dichiarava che la sua fidanzata Linda Diana era disposta a deporre, come pure il sig. Omar Fiore.

La difesa dell'atleta si riservava di produrre il parere chimico-tossicologico del Prof. Veniero Gambaro dell'Università degli Studi di Milano in merito agli aspetti scientifici dell'assunzione della cocaina. Tale relazione comprensiva dei tracciati delle analisi perveniva all'UPA in data 25 giugno 2008.

Il Prof. Veniero Gambaro dava atto di avere sottoposto ad analisi alcuni capelli dell'atleta con esito positivo per cocaina e benzoilecgonina ad una concentrazione rispettivamente di 0,22 e 0,14 nanogrammi per milligrammo, livelli nettamente inferiori anche al limite consentito per la guida di autoveicoli pari a 0,5 ng/ml e indicativi di un uso reiterato dell'infuso.



Coni

Anti-Doping (NADO)

Il Prof. Gambaro sottoponeva ad analisi chimico-tossicologiche un certo quantitativo di infuso ricavato da materiale vegetale consegnato dall'atleta, che si presentava sfuso, di consistenza polverosa, di colore verde, contenuto in un sacchetto anonimo e rilevava la presenza di caffeina, cocaina e benzoilecgonina. Il controllo sperimentale delle urine di Deflorian eseguito dopo l'assunzione da parte dell'atleta di un certo quantitativo del medesimo infuso dava uguale risultato.

La stima semi quantitativa della benzoilecgonina, comunicata dal Laboratorio Antidoping della Federazione Medico Sportiva Italiana, 100-200 ng/ml, va ritenuta, secondo la consulenza difensiva, di bassa entità, certamente non probante per un miglioramento della prestazione sportiva e dello stesso ordine di grandezza evidenziato al controllo antidoping.

Questo Tribunale ha provveduto a chiedere al Prof. Botrè, Direttore del Laboratorio Antidoping di Roma, la stima quantitativa del metabolita della cocaina rinvenuto nel campione di urina analizzato. Il Prof. Botrè, pur precisando che il metodo applicato ha scopo qualitativo, ha reso noto che la stima quantitativa del metabolita della cocaina riscontrato è di 100 ng/ml.

Il Prof. Gambaro concludeva che i risultati chimico-tossicologici da lui ottenuti erano compatibili sia con la ricostruzione dei fatti fornita dal Deflorian sia con le risultanze del Laboratorio Antidoping di Roma e che pertanto la presenza di benzoilecgonina nel campione di urina dell'atleta poteva essere ricondotta all'assunzione dell'infuso/tisana analizzato.

La dr.ssa Anita Greco, componente della Procura ed esperta in materia, nelle sue note tecniche, dopo avere esaminato i risultati delle contro-analisi eseguite dal Laboratorio di Roma e quelli delle analisi prodotte dal consulente di parte, concludeva.

- 1) che la concentrazione di BZE nel campione analizzato è compatibile con i risultati delle analisi eseguite sul "materiale vegetale" contenuti nella consulenza di parte e con le dichiarazioni rese dall'atleta;
- 2) che i risultati del Laboratorio Antidoping consentivano di escludere l'assunzione recente di cocaina per via intranasale;
- 3) che la letteratura scientifica non fornisce informazioni dettagliate sulla possibilità che cocaina e relativi metaboliti possano accumularsi nei capelli in seguito ad assunzione per via orale. Tuttavia ciò può accadere per una assunzione per via orale ripetuta più volte nel tempo, non potendosi però escludere che sia dovuta ad una assunzione sporadica per via intranasale;
- 4) che, sulla base delle argomentazioni scientifiche svolte la Procura ritiene possibile che la via di assunzione sia stata quella dichiarata dall'atleta, non potendosi peraltro escludere una assunzione sporadica non recente per via intranasale.

La difesa dell'atleta faceva pervenire una dichiarazione scritta di Linda Diana e di Omar Fiore.

La prima, fidanzata di Deflorian, asseriva che la sera del 17 e 18 febbraio, al termine della cena in casa sua, ella e l'atleta avevano consumato una tisana. Dopo avere appreso della positività, le era sorto un dubbio circa il contenuto della tisana, regalatale da suo cugino Fiore Omar al ritorno di un viaggio in Colombia. Aveva perciò fatto analizzare la tisana, accertando che conteneva tracce del principio attivo di cocaina.

La teste precisava che la tisana era contenuta in un sacchettino trasparente, privo di etichette, chiuso con un nastro e che il suo fidanzato non sapeva che essa proveniva dal Sud America.

Fiore Omar, a sua volta, confermava pienamente le dichiarazioni della Diana, e in particolare che la tisana era contenuta in un sacchetto trasparente chiuso con un nastro di tessuto e non



Coni

Anti-Doping (NADO)

aveva alcuna etichetta. Aggiungeva di averla acquistata in un mercatino locale durante una visita ad un villaggio a circa 30 km da Bogotà.

Con atto del 21/10/2008 l'Ufficio di Procura Antidoping deferiva l'atleta al competente Organo di Giustizia della Federazione Italiana Sport Invernali con richiesta di applicazione della sanzione, attenuata ai sensi dell'art. 10.5.2 del Codice WADA, di anni uno di squalifica.

La Procura, dopo avere ricordato il principio della responsabilità oggettiva dell'atleta nel caso della presenza nel suo organismo di una sostanza vietata, riteneva che nella specie non ricorra l'eccezionale circostanza di cui all'art. 10.5.1 che consente il totale annullamento della sanzione, ferma restando l'oggettiva violazione della norma antidoping.

In particolare la Procura sosteneva che, pur ammettendo come veritiera la versione dei fatti fornita dall'atleta, questi versi in colpa, sia pure non significativa, per non essersi assicurato personalmente che la tisana assunta non contenesse alcuna sostanza vietata.

A nulla rileva, secondo la Procura che l'atleta abbia partecipato alla competizione del 19/02/2008 in qualità di "fuori quota", cioè di semplice invitato alla partecipazione.

La Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado della Federazione Italiana Sport Invernali, con decisione del 18/09/2008, assolveva Mirko Deflorian da ogni responsabilità ai sensi dell'art. 10.5.1 del Codice WADA.

La Commissione, ritenuta veritiera la versione dei fatti fornita dall'atleta, considerava del tutto assente colpa o negligenza, giacché:

- 1) la tisana era stata offerta dalla fidanzata del Deflorian in un contesto familiare ed era stata assunta riponendo la massima fiducia nella persona offerente;
- 2) la tisana, oltre a non essere inserita tra le sostanze vietate dalla WADA, non rientra neppure nel novero di quegli alimenti o bevande che possono insinuare il dubbio o il sospetto di contenere sostanze vietate;
- 3) il Deflorian ha fornito la prova scientifica di quanto accaduto depositando la perizia del Prof. Gambaro contenente l'esame del capello e l'analisi comparata della tisana e dell'urina;
- 4) la stessa dr.ssa Greco, esperta della Procura, aveva concluso le proprie osservazioni ritenendo possibile che la via di assunzione sia quella dichiarata dall'atleta;
- 5) il Deflorian aveva partecipato alla gara di Pozza di Fassa del 19/02/2008 da "fuori quota", cioè da semplice invitato alla manifestazione, senza poter competere per il titolo o ricevere premi, essendo di categoria superiore;
- 6) la concentrazione del metabolita della cocaina rinvenuto nelle urine era così scarso da escludere che l'atleta avesse assunto cocaina in concomitanza con l'evento sportivo;
- 7) comunque l'assunzione di cocaina sarebbe avvenuta "out of competition" e, come tale, esente da sanzione. Avverso tale decisione ha proposto appello a questo Tribunale la Procura, ribadendo le considerazioni svolte nel provvedimento di deferimento e insistendo nella richiesta di un anno di squalifica.

Proponeva appello anche la WADA, osservando che il consumo per due giorni di una tisana contenente coca è un comportamento di evidente negligenza, tenuto anche conto che l'aspetto, il gusto e la confezione della tisana avrebbero dovuto attirare l'attenzione dell'atleta, al quale incombeva l'onere della massima diligenza.



Coni

Anti-Doping (NADO)

La bassa concentrazione del metabolita della cocaina non è rilevante perché non esiste una soglia. Anche irrilevante è il fatto che l'atleta non abbia assunto la sostanza per migliorare la propria prestazione atletica perché la cocaina non è una sostanza specifica.

In conclusione la WADA chiede che, in accoglimento dell'appello, Mirko Deflorian sia condannato alla sanzione della sospensione per un periodo compreso tra i 18 e i 24 mesi.

Con memoria pervenuta il 27/11/2008, il difensore dell'atleta confermava le precedenti argomentazioni e si riportava alla motivazione del giudice di prima istanza.

In particolare, insisteva sulla circostanza che il Deflorian aveva partecipato alla gara in qualità di "fuori quota" senza avere diritto al titolo né ad alcun premio.

Per tale ragione il controllo antidoping doveva ritenersi effettuato "out of competition" e, pertanto, esente da sanzioni disciplinari.

Dalla memoria difensiva risulta per la prima volta che la tisana era stata assunta dal Deflorian fin dal mese di settembre 2007, senza che l'atleta abbia avvertito sensazioni particolari e senza che le analisi del sangue di routine, cui si era sottoposto, avessero mai rilevato la presenza di cocaina o suoi metaboliti.

Ribadiva che l'atleta, pur utilizzando la massima diligenza, non aveva elementi fattuali né oggettivi né soggettivi che potessero indurlo a prevedere l'evento.

Il difensore concludeva chiedendo:

- 1) nel merito, la conferma della decisione della Commissione di Giustizia e Disciplina della F.I.S.I. e, pertanto, l'assoluzione dell'atleta essendo stato il controllo eseguito "out of competition" o comunque, per assenza di colpa o negligenza ai sensi dell'art. 10.5.1 del Codice WADA;
- 2) in via istruttoria, l'esame di alcuni testimoni componenti dello staff di allenamento e preparazione del Deflorian.

Replicava la Procura con memoria presentata il 5/12/2008, nella quale ribadiva la richiesta della sanzione della squalifica non inferiore ad un anno a carico del Deflorian.

Il Procuratore Antidoping osservava:

- 1) che secondo l'Allegato A delle Norme Sportive Antidoping deve definirsi atleta ogni persona ammessa a gareggiare, a qualsiasi titolo, anche come invitata, specie se al termine di una gara consegue una regolare classifica;
- 2) che l'illecito si è verificato in competizione, giacché a tal fine è necessario fare riferimento al momento del prelievo del campione biologico e non a quello dell'assunzione della sostanza vietata;
- 3) che l'atleta ha la responsabilità personale di assicurarsi con la massima attenzione e diligenza della natura di qualsiasi sostanza assunta;
- 4) che nella specie non ricorre l'esimente di cui all'art. 10.5.1 del Codice WADA perché l'atleta ha assunto per più giorni una tisana di cui non conosceva la provenienza e la composizione;
- 5) che, tenuto conto di tutte le circostanze del fatto, appare equo riconoscere all'atleta la diminuzione della colpa non significativa, ai sensi dell'art. 10.5.2 del Codice WADA.

Motivi della decisione

L'appello dell'UPA e della WADA è fondato e va pertanto accolto.



Coni

Anti-Doping (NADO)

L'allegato A delle Norme Sportive Antidoping definisce "atleta" ai fini dei controlli antidoping, qualsiasi persona che partecipa ad attività sportive a livello internazionale o nazionale o anche a livello inferiore ove sia previsto.

E' pacifico che Mirko Deflorian abbia partecipato alla gara "Campionati Italiani Giovani Sci Alpino" svoltasi a Pozza di Fassa il 18 febbraio 2008. Il fatto che egli, essendo di categoria superiore, abbia gareggiato come invitato, senza avere diritto al titolo né ad alcun premio, non lo esimeva dal controllo antidoping, ai sensi della norma citata: ogni persona ammessa a gareggiare, a qualsiasi titolo, anche come invitata, specie se al termine della gara consegue una regolare classifica, deve essere considerata atleta soggetto all'osservanza delle norme antidoping.

La circostanza che il Deflorian abbia partecipato alla gara "fuori quota", secondo la terminologia difensiva, non assume pertanto rilevanza per quanto attiene ai controlli antidoping.

Infondata è anche la tesi difensiva secondo cui il controllo antidoping sarebbe stato eseguito "out of competition".

Una volta dimostrato che ogni atleta che partecipi ad una gara è tenuto all'osservanza della norma antidoping, non vi è dubbio che il controllo sia avvenuto "in competition" ossia in occasione e in relazione ad una determinata gara. Secondo la costante giurisprudenza, al fine di stabilire se l'illecito si è verificato in competizione, occorre fare riferimento al momento del prelievo del campione biologico e non a quello dell'assunzione della sostanza vietata.

Il problema del controllo a sorpresa fuori competizione si pone su un piano diverso e (limitatamente ad alcune particolari sostanze) riguarda controlli del tutto indipendenti e lontani nel tempo rispetto ad una determinata gara.

Venendo al merito del problema, è incontestabile che si sia verificata una oggettiva violazione antidoping, essendo stata riscontrata nel campione biologico del Deflorian, mediante analisi e controanalisi, la presenza di un metabolita della cocaina. E' il principio della responsabilità oggettiva sancito dal Codice WADA. Il quale consente soltanto, sotto il profilo soggettivo, in casi eccezionali di mancanza assoluta di colpa o negligenza ovvero di colpa non significativa, rispettivamente l'annullamento o la diminuzione della sanzione. In entrambi i casi l'onere della prova incombe sull'incolpato.

Questo Tribunale ritiene che il Deflorian fosse in buona fede, ma che tale atteggiamento psicologico sia stato determinato da una evidente negligenza.

E' appena il caso di premettere che l'atleta ha la responsabilità personale di assicurarsi con la massima attenzione e diligenza della natura di qualsiasi sostanza assume. Nel capitolo del Codice WADA dedicato alla responsabilità degli atleti e al loro ruolo vi è la norma secondo cui gli atleti devono assumersi tutte le responsabilità, ai fini del Regolamento antidoping, in ordine alle sostanze che ingeriscono e usano.

Nella specie, la versione dei fatti fornita dall'atleta e avvalorata dalle deposizioni dei testi nonché degli accertamenti chimico-tossicologici del prof. Gambaro, può essere ritenuta sostanzialmente veritiera.

Va, tuttavia, ricordato che lo stesso consulente della difesa prof. Gambaro ha precisato che la presenza di cocaina e benzoilecgonina, sia pure in bassa concentrazione, nei capelli dell'atleta sia indice di un uso reiterato dell'infuso. Il componente tecnico di questo Tribunale ha confermato che il reperto di cui sopra indica un uso abbastanza prolungato di cocaina, sia pure



Coni

Anti-Doping (NADO)

per via orale. Ciò significa che il Deflorian ha fatto uso della tisana più delle due volte (17 e 18 febbraio 2008) da lui indicate.

Orbene, la tisana si presentava in un sacchetto anonimo, privo di qualsiasi indicazione circa il suo contenuto e la sua provenienza. Sarebbe bastato che il Deflorian avesse accertato, tramite la fidanzata, che la tisana era stata acquistata da Fiore Omar in Colombia, prendendola da una bancarella in un mercatino vicino a Bogotà, per comprendere immediatamente che il suo contenuto era da ritenersi sospetto, data la nota diffusione della cocaina e delle foglie di coca in quel Paese.

Avere assunto una sostanza ignota nel suo contenuto e nella sua provenienza costituisce una indubbia, incontestabile negligenza da parte del Deflorian.

Questo Tribunale, condividendo l'opinione di entrambi gli appellanti, ritiene, per le circostanze complessive del fatto e per l'affidamento che l'atleta ha riposto nella sua fidanzata, che la colpa del Deflorian, che era sicuramente in buona fede, sia da qualificarsi non significativa, con conseguente diminuzione della sanzione. Il Tribunale, tenuto conto della entità della colpa e di tutte le altre circostanze del caso concreto, ritiene equo infliggere all'atleta la sanzione della squalifica per mesi 18.

Dato il lungo periodo di tempo trascorso, non per colpa dell'atleta, tra la data del prelievo e quella della presente decisione, si ritiene giusto far decorrere la squalifica dalla data del prelievo (19 febbraio 2008 – scadenza 18 agosto 2009).

Segue ex lege l'invalidazione dei risultati ottenuti dall'atleta nelle competizioni successive al prelievo del campione.

PQM

Il Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico dell'atleta Mirko Deflorian, giudicando sull'appello proposto dall'UPA e dalla WADA, in riforma della decisione della Commissione di Giustizia e Disciplina di 2° grado della F.I.S.I., datata 18/09/2008, afferma la responsabilità di Mirko Deflorian in ordine all'illecito disciplinare ascrittogli e, riconosciuta la diminuzione di cui all'art. 10.5.2 del Codice WADA, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi 18 (diciotto), con decorrenza dalla data del prelievo (19/02/2008) e scadenza 18/08/2009, con invalidazione dei risultati delle competizioni e con le relative conseguenze a far data dalla giornata di esecuzione del prelievo stesso (art. 10.7 del Codice WADA).

Dispone che la presente decisione sia comunicata alle parti, alla F.I.S.I., alla Federazione Internazionale di riferimento e alla WADA.

Riserva per il deposito della motivazione il termine di giorni 30.

La presente decisione viene affissa all'Albo delle decisioni del TNA per giorni 2 (due).

Roma li 15 dicembre 2008

IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Francesco Plotino